

4) - qualora gli assegni fossero "al portatore", potrebbero essere eliminate responsabilità e oneri di controllo da parte dell'Istituto.-

5) - Non appare conveniente consentire la concessione di prestito a favore dei portatori degli assegni; d'altra parte, e sempre per la serietà ed il buon nome dell'Istituto, occorre esaminare se non venga limitare nei confronti dell'Assicurato la sua facoltà di prestito e riscatto, operazioni che toglierebbero in tutto o in parte valore agli assegni emessi.-

6) E' necessario fissare la procedura da seguirsi nel caso di smarrimento degli assegni, applicando, per analogia, quella attualmente in vigore per i libretti bancari di risparmio.-

7) - E' necessario stabilire le norme precise che regolino, a tutti gli effetti i rapporti fra l'Istituto e i portatori degli assegni.-

8) E' da escludersi sugli assegni la clausola, che dichiara il relativo importo esente da tasse, impignorabile e insequestrabile; l'Istituto, infatti, non ha veste per stabilire tutto questo e potrebbe incorrere in responsabilità.-

Da parte dei proponenti la istituzione degli assegni assicurativi, è stato posto in rilievo l'applicazione degli assegni stessi nel campo della beneficenza .- Infatti, gli Enti o le persone disposti a compiere atti di beneficenza, potrebbero avvalersi di tale mezzo, che consentirebbe, anzichè elargizioni momentanee, versamenti continuativi di premi, destinati a costituire cifre sufficienti, perchè, ad esempio, un orfano, al raggiungimento della maggiore età, abbia un capitale per l'avviamento al lavoro, o per il proseguimento negli studi.-

Ciò premesso, pur non sussistendo ragioni che vietino, dal lato giuridico, l'operazione proposta, sarebbe necessario stabilire con grande cura le modalità tecniche e amministrative, atte ad impedire che gli inconvenienti dell'operazione superino i vantaggi; comunque

